Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 dicembre 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 14 DICEMBRE 1963:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

(9433)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1769.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Segantini » di Trento.

N. 1769. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Segantini » di Trento, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1770.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media « Eugenio De Rosa » (già n. 3) di Trapani.

N. 1770. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media « Eugenio De Rosa » (già n. 3) di Trapani, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1771.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Firenze, viale Ugo Bassi n. 22.

N. 1771. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Firenze, viale Ugo Bassi n. 22, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1772.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Biassono (Milano).

N. 1772. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale di Biassono (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1773.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Rosmini » di Roma.

N. 1773. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Rosmini » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 1774.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera diocesana « Madre Maddalena Mazzoni », per la propagazione del culto della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con sede in Bologna.

N. 1774. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Opera diocesana « Madre Maddalena Mazzoni », per la propagazione del culto della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con sede in Bologna, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1963.

Nomina e movimento di provveditori alle Opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1962 al registro n. 32, foglio n. 74, con il quale il dott. ing. Alberto Bianchi venne nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1963 il dott. ing. Alberto Bianchi, cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per il Lazio.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Grauso, è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata (coeff. 900) con lo stipendio di L. 2.700.000 annue lorde.

Art. 3.

Gli organici del coeff. 900 delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale e del Genio civile dei lavori pubblici contano rispettivamente di 13 e 19 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1963
Registro n. 56, foglio n. 37

(10862)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1963.

Costituzione del Comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale allo Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 290 del 7 novembre 1963, con il quale il prof. Sabato Visco è stato nominato presidente dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero del tesoro, dal Ministero della sanità, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

Ritenuta la necessità di far luogo alla costituzione del Comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Decreta:

Il Comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione è costituito come segue:

Visco prof. Sabato, presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, presidente;

Miraglia dott. Domenico, direttore generale della alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente con funzioni di presidente nel caso di assenza o di impedimento del presidente;

Marzano dott. Carlo, ragioniere generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, componente;

Traversa prof. Emanuele, direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in rappresentanza del Ministero della sanità, componente;

Califano prof. Luigi, presidente del Comitato nazionale per la biologia e la medicina, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche, componente;

Cerquiglini prof. Sergio, docente di ruolo di fisiologia umana presso l'Università di Roma, componente;

Alberti prof. sen. Giuseppe, libero docente di medicina sociale presso l'Università di Roma, componente;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(10782)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1963.
Costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale allo Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'Istituto predetto;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di far luogo alla costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione è costituito come segue:

Drago dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero del tesoro, revisore effettivo, con funzioni di presidente;

Frattini dott. Pericle, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, revisore effettivo, componente;

Audino dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, revisore effettivo, componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(10783)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove tariffe per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti nuove tariffe per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 maggio 1958);

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 23 febbraio 1961).

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10769)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1963.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Benevento, Società per azioni, con sede in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca di Benevento, Società per azioni, con sede in Benevento, ricorrono gli estremi dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca di Benevento, Società per azioni, con sede in Benevento, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(11026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1) Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla Determinazione in data 10 dicembre 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 319 in data 15 dicembre 1962, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1964.

2) Il primo comma del punto 4 della Determinazione in data 10 dicembre 1962 sopra citata viene sostituito dal seguente:

« Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Galileo Galilei », « Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Sydney » e « Flavia », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di L. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti ».

Roma, addì 9 dicembre 1963

Il direttore generale: Eugenio PLAJA

(10914)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Casale Monferrato

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, n. 5007, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Casale Monferrato (Alessandria).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(10065)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato a assumere un mutuo di L. 6.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10585)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10586)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10587)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10588)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Calvanico (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.919.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10589)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.477.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10590)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.021.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10591)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.922.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10592)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Otricoli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10593)

Autorizzazione al comune di Basciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Basciano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10594)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10595)

Autorizzazione al comune di Tretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Tretto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10596)

Autorizzazione al comune di Trissino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Trissino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10597)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.706.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10599)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.677.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10600)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.724.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10601)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10602)

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.327.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10603)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.851.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10604)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.093.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10605)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Serramazzoni (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.314.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10606)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Valsinni (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.625.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10607)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Giuggianello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.556.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10608)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10609)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10610)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1963, il comune di Scansano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10612)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.279.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10611)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, il comune di Poggio Berni (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.217.325 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10613)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Montefano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.991.982 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 13 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,41	622,42	622,43	622,41	622,42	622,40	622,41	622,41
$ Can.	576,83	576,35	576,50	576,40	576,40	576,47	576,45	576,65	576,50	576,40
Fr. Sv.	144,22	144,21	144,26	144,25	144,20	144,24	144,26	144,20	144,23	144,24
Kr. D.	90,21	90,22	90,24	90,21	90,12	90,22	90,22	90,20	90,23	90,23
Kr. N.	86,96	87,01	87,01	86,97	86,95	86,99	86,98	86,98	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,83	119,85	119,85	119,82	119,75	119,83	119,828	119,82	119,84	119,85
Fol.	172,74	172,85	172,84	172,85	172,60	172,81	172,60	172,80	172,73	172,80
Fr. B.	12,49	12,495	12,4925	12,4955	12,485	12,49	12,4925	12,47	12,49	12,49
Franco francese	126,99	127,02	127,04	127,025	127,02	127,02	127,025	127 —	127,02	127,02
Lst.	1740,57	1740,60	1740,65	1740,725	1740,75	1740,62	1740,60	1740,70	1740,70	1740,50
Dm. occ.	156,69	156,70	156,67	156,6775	156,65	156,69	156,675	156,67	156,69	156,70
Scell. Austr.	24,08	24,10	24,10	24,10125	24,05	24,10	24,10	24,08	24,10	24,10
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,72	21,70	21,71	21,7075	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 13 dicembre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,85
Redimibile 3,50 % 1934	91,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,42
1 Dollaro canadese	576,425
1 Franco svizzero	144,255
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	119,824
1 Fiorino olandese	172,725
1 Franco belga	12,494
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1740,662
1 Marco germanico	156,676
1 Scellino austriaco	24,101
1 Escudo Port.	21,714

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Benevento, Società per azioni, con sede in Benevento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Benevento, Società per azioni, con sede in Benevento;

Dispone:

Il dott. Santo Nunziato è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca di Benevento, Società per azioni, con sede in Benevento, ed i signori ing. Giuseppe Alberti, avv. Pasquale Meomartini e Ubaldo Gallo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1963

Il Governatore: CARLI

(11027)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962 e 6 maggio 1963, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, n. 57 del 7 marzo 1959, n. 46 del 18 febbraio 1963 e n. 273 del 18 ottobre 1963;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduti i Bollettini ufficiali del Ministero numeri 21, 26, 27, rispettivamente del 23 maggio, del 27 giugno e del 4 luglio 1963 contenenti gli elenchi degli Istituti ospedalieri e delle Cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria;

Udito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1964 rispettivamente la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1962-63 e precedenti e, limitatamente alla seconda sessione di esame, coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1963-64.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di Ordini o Collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Firenze; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario che possono sostenere gli esami presso la Università di Roma; per i candidati agli esami nelle Discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 29 febbraio 1964; alla seconda non oltre il 12 ottobre 1964; alla Segreteria della Università o Istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 12 ottobre, facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dalla Università o Istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato della Università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera a) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o Istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo o per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda ses-

sione, un certificato, rilasciato dalla Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto-diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita di ufficio nel fascicolo del candidato, a cura dell'Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Art. 5.

I candidati, che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p. v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 29 febbraio 1964, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente Ordinanza, per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello del mese di febbraio. La loro ammissione agli esami rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 14 marzo 1964, titolo che in originale o copia notarile dovranno presentare entro il 21 marzo 1964, con le eccezioni previste al precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 14 marzo 1964 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani, di lingua materna tedesca della Regione Trentino-Alto Adige ne facciano richiesta:

Dottore commercialista: Venezia;
Attuario: Roma;
Medico chirurgo: Bologna;
Chimico: Bologna;
Farmacista: Bologna;
Ingegnere: Bologna;
Veterinario: Bologna;
Architetto: Venezia;
Perito forestale: Firenze;
Agronomo: Firenze;
Discipline statistiche: Roma.

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di Ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le Segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 2 aprile per la prima sessione e il giorno 9 novembre 1964 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi, dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 19 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1964

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Perugia
	Pesaro-Urbino (Università di Urbino)
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia
Attuario	Roma (Unica sede)
Medico chirurgo . .	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste

Professioni	Sedi
Farmacista	Bari Bologna Cagliari Catania Ferrara Firenze Genova Macerata (Università di Camerino) Messina Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro-Urbino (Università di Urbino) Pisa Roma Sassari Siena Torino Trieste
Ingegnere	Bari Bologna Cagliari Genova Milano Napoli Padova Palermo Pisa Roma Torino Trieste
Architetto	Firenze Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Agronomo	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Università statale) Milano (Università cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
Perito forestale	Firenze (Unica sede)
Veterinario	Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
Discipline statistiche	Bologna Roma

(10459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecento posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, di cui un terzo riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Dei rimanenti posti i due terzi sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amministia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono

soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati invicitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiole di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*)) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da lire 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dello 11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche e di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualfica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dell'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal lo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazone o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato. I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari, per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

Prove scritte

Parte prima:
Nozioni di diritto amministrativo.
Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.
Parte terza
Principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Nozioni sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed al servizio autonomo di cassa;
Norme sul procedimento per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui allo art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1963
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 62

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . . (Provincia di . . .) il e residente in . (Provincia di .) via . chiede di essere ammesso al concorso a duecento posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . .

. li . . . 19. .

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati) decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali;

licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure, perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9899)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 15 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1963, registro n. 35, foglio n. 257, che approva la graduatoria generale di merito nonchè le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

(10913)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 19668 con cui veniva approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1960;

Visto il precedente decreto 7842 con cui l'ostetrica D'Ovidio Sestina veniva dichiarata vincitrice della sede di Sant'Antonio Abate, a seguito di rinunzia di altra candidata;

Atteso che la stessa non ha assunto servizio nel termine assegnatale dal Comune e che deve essere quindi, dichiarata rinunziataria a tutti gli effetti;

Ritenuto che possa procedersi alla nomina per detta sede della candidata che segue nella graduatoria generale;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione di preferenza per le sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto che l'ostetrica Cafora Carmela segue in graduatoria la rinunziataria;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Cafora Carmela è dichiarata vincitrice della sede di Sant'Antonio Abate a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 13 novembre 1963

Il medico provinciale: TECCE

(9939)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 29 aprile 1963, n. 1290 e n. 1291, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia di cui al bando 3 dicembre 1962, n. 4075, ed è stato provveduto a dichiarare le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che la candidata Elda Chiodi ha rinunziato alla condotta ostetrica di Roseto degli Abruzzi (1ª condotta);

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice della citata condotta la concorrente idonea a cui, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza delle sedi, spetta il posto citato;

Considerato che tale candidata, l'ostetrica Maria Grazia Cavallari, appositamente interpellata, ha accettato il posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maria Grazia Cavallari è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Roseto degli Abruzzi (1ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello del comune di Roseto degli Abruzzi.

Teramo, addì 18 novembre 1963

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(10181)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.